



Proposta di legge:

**Disposizioni contro il fenomeno delle dimissioni in bianco. Modifiche alle leggi regionali 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) e 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).**

### Sommario

Preambolo

- Art. 1: **Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)**
- Art. 2: **Modifiche all'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)**
- Art. 3: **Disposizioni di prima attuazione e decorrenza**

### Preambolo

**VISTO:**

- l'articolo 117 commi 3 e 4 della Costituzione;
- l'articolo 4 comma 1 lettera a) dello Statuto della Regione;
- **la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive),**
- **legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro),**
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007 in materia di codice degli appalti;

**CONSIDERATO che:**

- il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", dimissioni senza data pretese dal datore al lavoratore al momento dell'assunzione, costituisce una piaga tutt'ora ben presente nel mondo del lavoro, particolarmente in corrispondenza di situazioni di crisi che indeboliscono il lavoratore nella certezza dei propri diritti. Accreditati studi stimano in 1 milione e 800 mila almeno i lavoratori italiani interessati da questa odiosa illegittima pratica, che il legislatore nazionale aveva provato ad eliminare col varo della legge 188 del 2007;
- la legge 188/2007 è stata abrogata dal Decreto legge 112 del 2008. Giacciono, oggi, in entrambi i rami del Parlamento, iniziative legislative che mirano al recupero in legge di disposizioni atte a tutelare il lavoratore da questo fenomeno, che colpisce particolarmente le donne, soprattutto nell'evento della maternità;

- il Consiglio regionale, lo scorso 6 marzo, ha approvato all'unanimità la mozione n. 367 recante "Per un intervento legislativo nazionale per il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco", con la quale è chiesto ai parlamentari toscani "di supportare l'iter parlamentare di discussione delle proposte di legge" depositate alla Camera e al Senato contro il fenomeno delle dimissioni in bianco, "affinché possa esservi quanto prima un provvedimento legislativo nazionale che affronti il dilagante fenomeno delle dimissioni in bianco, tramite il ripristino delle norme abrogate nel 2008";
- che la stessa mozione n. 367 impegna la Giunta regionale "ad intraprendere un'opportuna azione in sede di Conferenza Stato regioni affinché il legislatore nazionale intervenga in materia e a verificar egli spazi, in rapporto alle competenze legislative affidate alla Regione dall'art. 117 della Costituzione, per un intervento normativo regionale" sulla materia;
- che nelle more della verifica di cui sopra, si ritiene fattibile un primo intervento di contrasto alle dimissioni in bianco che operi nell'ambito dei criteri per l'erogazioni di contributi ed agevolazioni alle imprese da parte della Regione nonché sulle norme a presidio dell'affidamento di lavoratori, servizi e forniture, senza alterare il principio della concorrenza;

si approva la seguente legge:

#### **Art. 1**

#### **Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)**

Dopo l'articolo 4 bis (Criteri generali per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) è inserito il seguente:

#### **Art. 4 – ter**

#### **Criteri particolari per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese**

*1. Gli interventi disposti di cui alla presente legge sono disposti esclusivamente in favore delle imprese nelle quali le dimissioni volontarie della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera sono rese sulla base di appositi moduli, predisposti dalla Giunta regionale e resi disponibili in via telematica o, previa sottoscrizione di specifico accordo, attraverso le organizzazioni sindacali e di categoria operanti in Toscana.*

*2. I moduli di cui al comma 1 devono obbligatoriamente riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data di stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione.*

*3. L'accertamento della violazione di quanto disposto al comma 1 comporta la revoca totale del finanziamento ai sensi dell'articolo 9.*

## Art. 2

### **Modifiche all'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)**

1. All'articolo 1 (Oggetto e finalità) della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), comma 5, lettera d), è aggiunto quanto segue:

*“nonché attraverso la previsione dell'utilizzo da parte delle imprese esecutrici dei lavori o prestatrici di servizi e fornitura di dei moduli di cui all'articolo 4-ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) per le dimissioni volontarie della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, almeno nel periodo di durata del lavoro, servizio o fornitura”.*


## Art. 3

### **Disposizioni di prima attuazione e decorrenza**

1. I moduli di cui al comma 2 dell'art. 4-ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) così come introdotto dall'articolo 1 sono predisposti e resi disponibili dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prima attuazione anche tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul quale è inserito l'avviso delle modalità di reperimento degli stessi in via telematica.

2. L'articolo 4-ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dei moduli e dell'avviso di cui al comma 1.

3. Gli effetti della lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) così come modificata dall'articolo 2 decorrono a far data dal termine di cui al comma 2.


  
Nicholas

Pieraldo Cecchi

Luca Panni (GAZZARRI)

Giuseppe Del Carlo

Raico Speri



## RELAZIONE

La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di introdurre, nelle more della verifica che la Giunta regionale è chiamata a fare (in forza dell'approvazione della mozione consiliare 267 del 6 marzo 2012) in sede di Conferenza Stato – Regione sugli spati di intervento del legislatore regionale sulla materia ad articolo 117 Cost. vigente, nel corpo normativo regionale disposizioni legittime che contrastino l'odioso fenomeno delle "dimissioni in bianco", illegittimo atto estorsivo compiuto da alcuni datori nei confronti del lavoratore al momento dell'assunzione, consistente nella firma, senza apposizione di data, di una lettera di dimissioni che il datore liberamente può utilizzare, quando più lo ritenga opportuno, per cessare unilateralmente il rapporto di lavoro senza oneri o con oneri fortemente ridimensionati. La pratica è ancor più odiosa perché colpisce soprattutto le donne, in particolare quelle che vivono la maternità. Un fenomeno sinteticamente ben analizzato nella mozione n. 367 che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 6 marzo scorso.

Al fenomeno aveva posto rimedio il legislatore nazionale con l'approvazione della legge 188 del 2007, che rendeva nulle le dimissioni rese diversamente dall'utilizzo di un apposito modulo diffuso dal Ministero del lavoro, con validità quindicennale, scaricabile da internet e dotato di elementi certi di riconoscimento del lavoratore e del datore, nonché della data di emissione. Tale norma è stata soppressa col DL 112/2008, e ancora non recuperata, pur in presenza di diverse iniziative parlamentari.

Con questa proposta di legge si intende recuperare quello strumento – il modulo "tracciabile" – nell'ambito esclusivamente regionale, quale obbligo per le imprese che accedono ai contributi e alle agevolazioni regionali di cui alla LR 35/2000, nonché per quelle che effettuano lavori, eseguono prestazioni o rendono forniture agli enti pubblici, regione in tesa, per i quali valgono le norme della legge regionale in materia di contratti (LR 38/2007).

Si ritiene l'iniziativa assolutamente legittima, non limitante il principio della libera concorrenza in quanto nessun soggetto è escluso a priori dalle procedure di selezione dei beneficiari di incentivi o dei contraenti per la fornitura di lavori, servizi e forniture: tutte possono infatti, agevolmente, reperire la documentazione obbligatoria da utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo che alteri le condizioni di parità di accesso alle opportunità. Il mancato rispetto dell'utilizzo del modulo previsto dalla legge costituisce motivo di decadenza totale dai contributi, nel caos della LR 35/2000, mentre per i contratti impone alla stazione appaltante di considerarne adeguatamente gli effetti (con l'introduzione, evidentemente, di clausole penalizzanti o rescissorie).

## DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni contro il fenomeno delle dimissioni in bianco. Modifiche alle leggi regionali 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) e 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

(titolo della pdl)

(articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

### Relazione tecnico-finanziaria

#### 1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)

\* \* \* \*

#### 2) Oneri previsti

La pdl non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per la gestione degli interventi e delle iniziative di cui alle leggi regionali sulle quali essa interviene in modifica.

- spesa annua a regime: ininfluente.
- oneri di gestione: l'attività di gestione della legge rientra nella normale attività amministrativa dell'ente, non richiedendosi risorse professionali aggiuntive rispetto a quelle attualmente in disponibilità dello stesso.

\* \* \* \*

#### 3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

Non si rilevano costi per la predisposizione e l'attuazione degli interventi previsti, consistenti nella predisposizione e messa in disponibilità ai lavoratori, prioritariamente via internet, di specifico modulo per le dimissioni volontarie.

Per i consiglieri proponenti:

(primo firmatario)

